

N. 2893

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per le politiche agricole**
(PINTO)

di concerto col **Ministro del tesoro**
e del **bilancio e della programmazione economica**
(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1997

Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata conversione del decreto-legge 15 settembre, 1997, n. 305, determina l'urgenza di far fronte alle esigenze finanziarie dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). Si rende, pertanto, necessario riproporre in forma di disegno di legge le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto-legge.

* * *

Com'è noto, a causa della ritardata applicazione in Italia del regime delle quote latte, il 21 ottobre 1994 il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea (UE) ha raggiunto un compromesso, che prevede il pagamento da parte dell'Italia dell'importo complessivo di lire 3.620 miliardi, da versare all'UE, in rate annuali fino al 1998.

Corrispondentemente a quanto disposto nelle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee, nonché nelle decisioni 94/871/CE del 21 dicembre 1994, 95/369/CE e 95/370/CE del 7 settembre 1995, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario dovuti per il 1989-1993, sulla liquidazione dei conti FEOGA - sezione garanzia per i periodi suddetti sono state apportate rilevanti correzioni finanziarie a titolo di recupero del prelievo latte non riscosso dall'UE nei confronti dell'Italia per i detti periodi.

La Commissione delle Comunità europee, tenuto conto dell'entità dell'importo, ha previsto la rateizzazione delle somme da recuperare, cosicché annualmente, mediante la manovra di bilancio, sono disposti appositi accantonamenti per fare fronte a tali esigenze.

Infatti, le correzioni finanziarie derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti sono poste automaticamente a carico dello

Stato membro attraverso la decurtazione dei rimborsi mensili delle spese sostenute dagli organismi di intervento.

Già nelle leggi finanziarie per l'anno 1995 e per l'anno 1996 (rispettivamente, legge 23 dicembre 1994, n. 725, e legge 28 dicembre 1995, n. 550) erano stati previsti appositi accantonamenti, poi destinati all'AIMA mediante il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, convertito dalla legge 2 novembre 1995, n. 455, ed il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Analogamente, nell'ambito della legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997) nella tabella A (Fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) è stato incluso l'importo di lire 1.000 miliardi destinati al pagamento all'UE delle somme da rimborsare a titolo di prelievo latte nell'anno 1997.

Poiché perdurano, a causa del meccanismo, sopra descritto, di automatica decurtazione da parte dell'UE dei rimborsi mensili delle spese sostenute dagli organismi di intervento, gli effetti - già lamentati in occasione dell'adozione dei precedenti interventi legislativi d'urgenza - di accentuata insufficienza a coprire le esigenze di spesa dell'AIMA per il pagamento degli aiuti ai produttori agricoli, occorre disporre l'immediata assegnazione all'ente delle cennate risorse stanziare con la manovra di bilancio 1997 (articolo 1, comma 1).

* * *

Fin dalla data di entrata in vigore dello statuto-regolamento dell'AIMA, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, il bilancio

dell'Azienda è stato predisposto apponendo nella sezione delle spese un apposito capitolo, ora 311, denominato «Somme da riutilizzare», e nella sezione delle entrate un altro capitolo, ora 142, denominato «Somme acquisite per le disponibilità accertate a chiusura di esercizio».

Al suddetto capitolo 311 viene imputato l'avanzo di gestione che nasce, nell'esercizio finanziario, in sede di rendicontazione della differenza tra le entrate accertate, le maggiori entrate e le minori spese (o economie) da una parte e le spese impegnate, le minori entrate e le maggiori spese dall'altra.

Questa impostazione ha consentito di utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione nell'esercizio successivo a quello di formazione, nel senso che i cosiddetti «miglioramenti netti di bilancio», determinati alla fine dell'esercizio, sono stati appostati nel capitolo 311 per essere impegnati in modo da alimentare, nel successivo esercizio, il capitolo di entrata 142.

L'utilizzo delle disponibilità conservate sul capitolo 311 viene effettuato mediante emanazione di mandati, in conto residui, commutabili in quietanza di entrata in competenza a favore del capitolo 142, costituendo in tal modo gli occorrenti mezzi per finanziare le varie attività dell'Azienda.

Sotto l'aspetto della legittimità nessun organo, interno od esterno, preposto alla vigilanza ed al controllo della Azienda (Corte dei conti, collegio dei revisori dei conti, Ministero del tesoro) ha mai nel passato avanzato dubbi sulla tecnica contabile dianzi descritta.

Solo nel 1995 è sorta contestazione, da parte dell'allora Commissario delegato dell'EIMA, sulla possibilità di riutilizzare gli avanzi di gestione iscritti sul capitolo 311 in assenza di chiare disposizioni in tal senso da parte dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'AIMA.

In particolare, è stata rilevata l'ambiguità del testo del suddetto articolo 10, con riferimento all'ultimo comma, secondo il quale

«Le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a carico dello Stato o della CEE».

Tali rilievi furono portati dal Commissario a conoscenza anche dell'autorità giudiziaria e sono stati altresì ripresi dalla Guardia di finanza in occasione di alcune indagini svolte su specifiche operazioni di finanziamento, ritenute irregolari in quanto non autorizzate dal CIPE o dalla CEE.

Peraltro, il CIPE ha ininterrottamente continuato ad assumere delibere in conformità alla impostazione di bilancio adottata dall'Azienda, autorizzando la utilizzazione dei fondi iscritti sul capitolo 311 per il finanziamento dei dovuti interventi nazionali.

Tuttavia, la situazione di incertezza interpretativa conseguentemente insorta non consente alla rinnovata gestione dell'AIMA di poter operare con la necessaria serenità, tanto più che il ricorso alle disponibilità finanziarie iscritte nel capitolo 311 è indispensabile per far fronte ai pressanti impegni imposti all'Azienda dalle sue funzioni di organismo di intervento.

Ciò in quanto le assegnazioni disposte annualmente, con la legge finanziaria, a favore dell'Azienda hanno tenuto sempre conto degli avanzi di amministrazione risultanti a fine esercizio, come è reso manifesto dall'andamento decrescente di tali assegnazioni.

È pertanto necessario sciogliere il suddetto dubbio interpretativo attraverso un'apposita disposizione, chiarificatrice del testo dell'articolo 10 della legge n. 610 del 1982, anche al fine di evitare la paralisi operativa dell'Azienda, cui si va incontro ove non si possa immediatamente disporre delle somme iscritte nel capitolo 311.

A tanto si provvede con l'articolo 2 del presente provvedimento.

Con il comma 1 si chiarisce che le disponibilità finanziarie di cui si deve tener conto per la determinazione annuale delle assegnazioni all'AIMA con la legge di bi-

lancio (ora finanziaria) comprendono anche l'avanzo di amministrazione, iscritto nel bilancio di previsione dell'Azienda.

Con il comma 2 si chiarisce che la disposizione è diretta a regolare esclusivamente i reciproci rapporti intercorrenti tra Stato (e per esso l'AIMA che è organo dello Stato: Cassazione 30 ottobre 1984, n. 5544) e la Comunità europea e non riguarda invece i rapporti interni tra Stato ed AIMA.

Essa infatti si riferisce alle maggiori o minori spese sopportate dallo Stato negli interventi nazionali (per esempio, ammassi) connessi con l'attuazione degli interventi disposti dall'Unione europea.

* * *

Il regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, e il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 hanno apportato profonde innovazioni al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Detti regolamenti prevedono, a decorrere dall'esercizio finanziario FEOGA 1996, una serie di adempimenti tra cui il riconoscimento da parte dello Stato membro degli organismi abilitati al pagamento delle spese imputabili al FEOGA - garanzia, nonché l'individuazione dell'organismo nazionale di coordinamento, incaricato di tenere i rapporti tra diversi organismi cosiddetti «pagatori» e Unione europea.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1663/95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996) sono state individuate le autorità competenti a rilasciare l'atto di riconoscimento degli organismi pagatori e, nel contempo, è stato previsto l'affidamento delle funzioni di «organismo di coordinamento» al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Le autorità individuate come competenti al riconoscimento degli organismi erano: il

Ministro del tesoro per l'Ispettorato generale per i fondi di rotazione della Ragioneria generale dello Stato (IGFOR), il Ministro delle finanze per la Direzione compartimentale per le contabilità centralizzate del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali per l'AIMA e l'Ente nazionale risi.

Il citato regolamento (CE) n. 1663/95 prevede inoltre, all'articolo 3, che la certificazione dei conti degli organismi pagatori relativa alle spese, a carico della sezione garanzia del FEOGA, debba essere rilasciata da un servizio od organismo che abbia le competenze tecniche necessarie e che sia funzionalmente indipendente dagli organismi pagatori e da quello di coordinamento. Tale organismo deve effettuare l'esame delle procedure attenendosi alle norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute.

Si sottolinea che, in mancanza del suddetto adempimento di certificazione, le relative spese sostenute dall'organismo pagatore, per esplicita previsione della normativa comunitaria, non sono riconosciute dall'Unione europea e ricadono pertanto automaticamente sul bilancio dello Stato membro.

Ciò in quanto la Commissione europea trattiene direttamente le spese riconosciute dai rimborsi effettuati dagli organismi pagatori; sicchè nel caso di specie si verificherebbe che lo Stato italiano dovrebbe assumere a suo carico l'onere del pagamento ai produttori agricoli delle spese finanziate dal FEOGA ed erogate tramite gli organismi pagatori nazionali che, come è noto, per la sola AIMA ammontano a circa 8.000 miliardi di lire l'anno.

L'articolo 3 del provvedimento abilita dunque l'AIMA e l'Ente nazionale risi, in attesa della istituzione di un apposito organismo di certificazione, ad avvalersi delle attività di certificazione svolte da società specializzate. Si tratta di una disposizione la cui particolare urgenza è dovuta all'avvio

del prossimo esercizio finanziario comunitario (il 16 ottobre 1997) ed alla necessità che sin dall'inizio dello stesso le singole scritture contabili, riferite ai pagamenti da effettuarsi da parte dell'AIMA e dell'Ente nazionale risi, siano certificate, pena come

anzidetto - il mancato riconoscimento da parte dell'UE.

L'articolo 4 contiene la norma di sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge decaduto e stabilisce, attesa l'urgenza, l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Con la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria per l'anno 1997) è stata stanziata la somma di lire 1.000 miliardi per la copertura del prelievo nel settore lattiero-caseario riferito al periodo 1989-1993 per le maggiori quantità di latte prodotte rispetto alla quota nazionale assegnata.

L'Italia infatti, in base alle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione del 21 ottobre 1994, è obbligata a versare all'Unione europea il complessivo importo di circa 3.600 miliardi di lire.

La situazione attuale è la seguente: l'Unione europea ha finora trattenuto complessivamente 2.851.296.470.184 lire, ivi comprese le somme sin qui pagate nel 1997 (pari a lire 336.386.167.986). A fronte di tale complessivo importo, l'AIMA ha ricevuto lire 487,8 miliardi con il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, convertito dalla legge 2 novembre 1995, n. 455, e lire 1.000 miliardi, con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Resta, pertanto, uno sbilancio per le casse dell'AIMA di lire 1.363.496.470.184 miliardi.

Con l'articolo in questione, si effettua l'assegnazione all'AIMA dell'importo di lire 1.000 miliardi per il 1997 al fine di far fronte anche alla ulteriore trattenuta (pari a lire 329.652.265.550) che la Commissione delle Comunità europee deve effettuare entro ottobre 1997 a titolo di pagamento del prelievo latte non riscosso nel periodo 1989/1993.

L'importo di lire 1.000 miliardi, quindi, di cui alla presente disposizione, oltre a reintegrare la disponibilità di fondi all'AIMA a fronte dei suddetti rimborsi, costituisce anche parziale restituzione all'AIMA di somme già versate alla Unione europea a titolo di multa quota latte nell'anno in corso ed in quelli precedenti.

Il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 1000 miliardi trova copertura nell'accantonamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Trasferimento all'AIMA di fondi
per il settore lattiero-caseario)*

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

*(Disposizioni interpretative dell'articolo 10
della legge 14 agosto 1982, n. 610, in
materia di avanzi di amministrazione del-
l'AIMA)*

1. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: «disponibilità finanziarie» si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'AIMA.

2. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i

rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'AIMA e l'Unione europea.

Art. 3.

*(Certificazione dei conti
degli organismi pagatori)*

1. In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti - AIMA ed Ente nazionale risi - questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), a società abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, nè direttamente nè indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Art. 4.

(Sanatoria ed entrata in vigore)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.